



## Comune di Amelia

(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

PROVINCIA DI TERNI

-----

### **REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti/concessioni di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 10.12.2018;

#### CAPO I

##### Principi generali

Art. 1 - Destinazione del fondo

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro

Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Art. 5 - Modulazione del fondo

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

Art. 7 - Suddivisione in lotti

Art. 8 - Centrali di committenza

#### CAPO II

##### Fondo per lavori

Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante

Art. 11 - Disciplina delle varianti

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

#### CAPO III

##### Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 13 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 14 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

Art. 15 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 16 - Graduazione del fondo incentivante

Art. 17 - Modalità di definizione del fondo incentivante

Art. 18 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

#### CAPO IV

##### Norme comuni

- Art. 19 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo
- Art. 20 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"
- Art. 21 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
- Art. 22 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione  
- ambito lavori
- Art. 23 - Principi in materia di valutazione
- Art. 24 - Coincidenza di funzioni
- Art. 25 - Funzioni articolate e singole
- Art. 26 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura
- Art. 27 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 28 - Conclusione di singole operazioni
- Art. 29 - Liquidazione - limiti
- Art. 30 - Informazione e confronto

CAPO V  
Disposizioni transitorie e finali

- Art. 31 - Decorrenza

# **REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

*di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*

## **CAPO I**

### **Principi generali**

#### **Art. 1**

##### ***Destinazione del fondo***

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

#### **Art. 2**

##### ***Destinatari***

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
  - responsabile unico del procedimento;
  - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
  - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
  - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
  - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
  - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
  - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
  - soggetti incaricati del collaudo statico;
  - soggetti incaricati della verifica di conformità;
  - i collaboratori dei suddetti soggetti.

#### **Art. 3**

##### ***Costituzione gruppo di lavoro***

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Qualora più funzioni tra quelle previste dall'art. 12 vengono assegnate alla stesso soggetto le percentuali di incentivo ivi previste vengono cumulate.
3. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
4. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.

5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di gara.
6. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile del Servizio che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

#### **Art. 4**

##### ***Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro***

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

#### **Art. 5**

##### ***Modulazione del fondo***

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione qualora così previsto dalla legge), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

#### **Art. 6**

##### ***Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo***

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
  - a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - b. i lavori in amministrazione diretta;
  - c. i lavori di importo inferiore a euro 20.000,00;
  - d. gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
  - e. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

#### **Art. 7**

##### ***Suddivisione in lotti***

- 1) In caso di affidamenti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

#### **Art. 8**

##### ***Centrali di committenza***

1. Nei casi in cui le procedure di gara vengono svolte da centrali di committenza, la percentuale spettante al R.U.P. e ai collaboratori inerente la fase di affidamento è ridotta del 70%.

## **CAPO II**

### **Fondo per lavori**

#### **Art. 9**

##### ***Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo in caso di lavori***

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo, relativo a lavori pubblici, è l'inserimento dell'intervento negli atti di programmazione.
2. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

#### **Art. 10**

##### ***Graduazione del fondo incentivante***

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento all'importo a base di gara.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

<b>Classi di importo dei Lavori</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino a soglia comunitaria	1,8%
oltre soglia comunitaria fino a euro 10.000.000	1,6%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
oltre euro 25.000.000	1,0%

#### **Art. 11**

##### ***Disciplina delle varianti***

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

#### **Art. 12**

##### ***Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro***

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

<b>FUNZIONE AFFIDATA</b>	<b>Fase programmazione</b>	<b>Fase verifica</b>	<b>Fase affidamento</b>	<b>Fase esecuzione</b>	<b>Totale fasi</b>
Responsabile della programmazione	2%				2%
Responsabile del procedimento		7%	4,5%	9%	20,5%
Verificatore progettazione		10%			10%
Direzione dei lavori* (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				27%	27%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione**				10%	10%
Collaboratori tecnici ***	1,5%	1,5%	0,5%	8%	11,5%
Collaboratori giuridico-amministrativi ***	1,5%	1,5%	10%	6%	19%
<b>Totale</b>	<b>5%</b>	<b>20%</b>	<b>15%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>
* In caso di presenza di ulteriore figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale è così ripartita: Direttore dei lavori 15%; Direttore operativo 7%; Ispettore di cantiere 5%.					
** Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico.					
Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.					
*** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.					

### **CAPO III**

#### **Fondo per acquisizione di servizi e forniture**

##### **Art. 13**

##### ***Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo***

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi e la predisposizione di un documento di progettazione.
2. Ai fini della determinazione dell'incentivo si fa riferimento ai documenti di adozione del programma biennale degli acquisti e forniture.

##### **Art. 14**

##### ***Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture***

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

## **Art. 15**

### ***Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo***

1. Condizione per l'incentivo è incentivare gli appalti di servizi e forniture di importo superiore a euro 40.000;
2. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre alle condizioni sopra indicate, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione.

## **Art. 16**

### ***Graduazione del fondo incentivante***

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta della procedura di gara.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:

<b>Classi di importo dei Servizi o delle Forniture</b>	<b>Percentuale da applicare</b>
Fino a euro 500.000,00	2%
oltre euro 500.000,00: – per la parte fino a euro 500.000,00 – per la parte oltre euro 500.000,00	2% 1,5%

3. Negli affidamenti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato, negli strumenti di programmazione, il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2;
4. Si ritiene di graduare la percentuale da destinare al fondo in misura inversa all'importo dell'acquisizione (a importi più alti corrisponde una % più bassa).

## **Art. 17**

### ***Modalità di definizione del fondo incentivante***

- 1) L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di gara, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

## **Art. 18**

### ***Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro***

- 1) I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

2)

<b>FUNZIONE AFFIDATA</b>	<b>Fase programmazione</b>	<b>Fase affidamento</b>	<b>Fase esecuzione</b>	<b>Tot. per fasi</b>
Responsabile della programmazione	3%			3%
Responsabile del procedimento		10%	15%	25%
Direttore dell'esecuzione			30%	30%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione			10%	10%
Collaboratori tecnici **	1,0%	5%	8%	14%
Collaboratori giuridico-amministrativi **	1,0%	10%	7%	18%
<b>Totale</b>	<b>5%</b>	<b>25%</b>	<b>70%</b>	<b>100%</b>

**\*\* Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.**

#### **CAPO IV**

#### **Norme comuni**

##### **Art. 19**

##### ***Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo***

- 1) Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

##### **Art. 20**

##### ***Disciplina delle attività svolte in forma "mista"***

- 1) In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Responsabile del settore.

##### **Art. 21**

##### ***Violazione degli obblighi di legge o di regolamento***

- 1) I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

##### **Art. 22**

##### ***Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione***

- 1) Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
- 2) Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata di seguito
  - Entro il 20% del tempo previsto dalla fase riduzione del 10%
  - Dal 21% al 40% del tempo previsto dalla fase riduzione del 30%
  - Oltre il 40% del tempo previsto dalla fase riduzione del 50%



- 3) Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle seguenti percentuali :
  - 20,00% per aumenti fino al 10,00%;
  - 50,00% per aumenti tra il 10,01% e il 15,00%;
  - 100% per aumenti superiori al 15,00%
- 4) Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
- 5) Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata di seguito:
  - Per i ritardi:
    - Entro il 20% del tempo contrattuale riduzione del 10%
    - Dal 21% al 40% del tempo contrattuale riduzione del 30%
    - Oltre il 40% del tempo contrattuale riduzione del 50%
  - Per aumenti costi di realizzazione
    - Entro il 20% dell'importo contrattuale riduzione del 20%
    - Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale riduzione del 40%
    - Oltre il 40% dell'importo contrattuale riduzione del 60%

### **Art. 23**

#### ***Principi in materia di valutazione***

- 1) L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
  - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
  - della completezza della funzione svolta;
  - della competenza e professionalità dimostrate;
  - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
- 2) Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

### **Art. 24**

#### ***Coincidenza di funzioni***

- 1) Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
- 2) Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del 10,00% sulla percentuale più bassa:
  - a. coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, c. 3);
  - b. svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori (delibera ANAC n. 1096/2016);
  - c. svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d);
  - d. svolgimento da parte del Direttore dei lavori delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione (art. 101, c. 3, lett. d).

## **Art. 25**

### ***Funzioni articolate e singole***

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

## **Art. 26**

### ***Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura***

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal responsabile del servizio.

## **Art. 27**

### ***Liquidazione dell'incentivo***

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del Servizio preposto alla struttura competente, nel rispetto delle norme sul conflitto di interesse, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede in cui vengono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento. Deve essere predisposta una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:
  - a. tipo di attività da svolgere;
  - b. percentuale realizzata;
  - c. tempi previsti e tempi effettivi;
  - d. tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.
  - e. La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene nell'anno successivo a quello di riferimento delle singole prestazioni rese, secondo quanto precisato al successivo art. 28.
4. Il responsabile del servizio, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.
5. Qualora il Responsabile del Servizio sia destinatario di quote di incentivo la liquidazione deve essere disposta da altra figura individuata dall'ente con specifico atto, o in assenza di questa dal Segretario Comunale.
6. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all'OIV per quanto di rispettiva competenza.

## **Art. 28**

### ***Conclusioni di singole operazioni***

7. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
  - a. per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
  - b. per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
  - c. per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;

- d. per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- e. per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f. per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- g. per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

#### **Art. 29**

##### ***Liquidazione - limiti***

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni.
3. L'eventuale quota spettante oltre tale limite non sarà erogata e costituirà economia per l'Amministrazione; non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificialmente una liquidazione per eludere il limite.
4. Nel caso di prestazioni dovute ad interventi non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.

#### **Art. 30**

##### ***Informazione e confronto***

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

### **CAPO V**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 31**

##### **Campo di applicazione e disciplina transitoria**

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.